

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO TERESA VIGGIANO**  
*Specializzata in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione*  
*Master in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea*  
Via Vittorio Emanuele, 19 - 81047 Macerata Campania (CE) - Tel/fax 0823. 896583  
PEC [teresa.viggiano@avvocatismcv.it](mailto:teresa.viggiano@avvocatismcv.it)

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Ufficio IX - A. T. di Caserta  
Ufficio di segreteria per la conciliazione  
[pec\\_uspce@postacert.istruzione.it](mailto:pec_uspce@postacert.istruzione.it)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
VINCENZO DE FRANCHIS  
Via Aldo Moro 6 , 81016  
Piedimonte Matese (Ce)  
[pec: ceis02900v@pec.istruzione.it](mailto:pec:ceis02900v@pec.istruzione.it)

**OGGETTO: TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 135 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29.11.2007 AVENTE AD OGGETTO VERIFICA E RETTIFICA PUNTEGGIO TERZA FASCIA ATA- PROFILO A.A. E C.S. ESCLUSIONE A.T. PROT. N. 0004421/U DEL 28.9.2021**

Nell'interesse di BORIN PAOLA nata il 01.06.1971 a [REDACTED], C.F. BRNPLA71H41 [REDACTED] rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Teresa Viggiano giusto mandato legale in atti che si allega, con studio in Macerata Campania CE alla Via Vittorio Emanuele 19 ove elegge domicilio e chiede di avere comunicazioni in merito all'oggetto all'indirizzo [pec\\_teresa.viggiano@avvocatismcv.it](mailto:pec_teresa.viggiano@avvocatismcv.it).

Nel premettere che :

L'istante ha presentato domanda di inserimento per la graduatoria del personale ATA per il profilo di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico triennio 2021/2024 .

La Ricorrente è stata individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato con il profilo di Assistente Amministrativo dall'istituto Superiore "V. De Franchis" di Piedimonte Matese.

A seguito dei controlli formali , propedeutici alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato Il Dirigente Scolastico dell'istituto Superiore "V. De Franchis" di Piedimonte Matese con provvedimento prot. N. 0004421/U del 28/9/2021 ha notificato alla ricorrente la rettifica dei punteggi per il profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e l'esclusione dal profilo di Assistente tecnico. Orbene mentre l'esclusione dal profilo di assistente tecnico è motivata dal "titolo di accesso non valido" per la rettifica dei punteggi nell'atto non si legge motivazione alcuna!


Solo verbalmente sarebbe stato comunicato alla ricorrente che la rettifica del punteggio sarebbe stato determinato dalla mancata valutazione del servizio che la ricorrente ha prestato presso un istituto privato paritario perché privo di copertura previdenziale.

Orbene il provvedimento prot. N. 0004421/U del 28/9/2021 emesso dal D.S. dell'istituto Superiore "V. De Franchis" di Piedimonte Matese, in danno alla ricorrente è illegittimo per violazione delle

norme sul procedimento amministrativo ex L. n. 241/90. E' noto, infatti come tutti i provvedimenti relativi alla rettifica del punteggio e/o all'esclusione dalla graduatoria debbano essere preceduti dalla notifica dell'avvio del procedimento cui è data la possibilità all'interessato di produrre documentazione e memorie prima dell'adozione del provvedimento definitivo. Inoltre il provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico, di cui innanzi è altresì illegittimo per difetto di motivazione, infatti in nessuna parte del provvedimento è dato capire a cosa debba attribuirsi la verifica e rettifica del punteggio posta in essere dalla scuola in danno alla ricorrente!

Invero, poi se la rettifica del punteggio, come giustificato verbalmente dalla scuola, scaturisce dalla mancata valutazione del servizio che la ricorrente ha svolto presso la scuola paritaria perché non coperto da contribuzione previdenziale, il comportamento dell'istituzione scolastica sarebbe ulteriormente viziato per eccesso di potere, è noto infatti che la questione ostativa posta in essere dall'Istituto alla valutazione del servizio, attiene non alla effettività del servizio svolto dalla ricorrente, condizione essenziale e sufficiente ai fini della valutazione del servizio stesso, quanto piuttosto ad un problema di copertura previdenziale che come chiarito in sede di prevalente e costante orientamento giurisprudenziale una volta data dimostrazione della prestazione lavorativa con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare. Ed infatti all'epoca dei fatti, la dipendente ha sottoscritto con il datore di lavoro una transazione in sede sindacale proprio a documentare l'effettività del servizio svolto, oltre alla certificazione di servizio già agli atti della scuola.

Tanto premesso l'istante come sopra rappresentata e domiciliata **CHIEDE** che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 affinché l'Ufficio scolastico preposto in autotutela, previa disamina della posizione della ricorrente, stante la palese violazione di legge, proceda alla rettifica ed al ripristino del punteggio in favore della Stessa, con la conseguente ricollocazione in graduatoria della posizione già occupata dalla Stessa. Si resta in attesa di sollecito riscontro ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 CCNL comparto scuola 2006/2009 con avvertenza che decorso il termine di legge per il dovuto riscontro si adiranno le sedi giudiziarie competenti per la tutela dei diritti della ricorrente.

 04.10.2021

Avv. Teresa Viggiano  
(sottoscrizione tramite firma digitale)

Si allega:  
Mandato legale